

(N. 1013)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 maggio 1950 (V. Stampato N. 1032)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* dell'Industria e Commercio

(BERTONE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 MAGGIO 1950

Costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facoltà di autorizzare in ciascuna regione la costituzione di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con competenza locale, salve le competenze delle Sezioni o gestioni di credito alle medie e piccole industrie rego-

late dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e che saranno all'uopo opportunamente coordinate con le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Alla costituzione degli Istituti di cui all'articolo 1 possono partecipare, fino all'importo massimo di un decimo della rispettiva massa fiduciaria amministrata, gli Istituti ed aziende di credito di cui alla legge bancaria 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni.

Art. 3.

Gli Istituti di cui all'articolo 1 della presente legge trarranno i mezzi necessari per la concessione del credito alle medie e piccole industrie, oltrechè dal proprio fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti statali, dalla emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi, all'interesse e alle condizioni da fissarsi di volta in volta, sentiti i competenti organi di vigilanza di cui alla legge bancaria, nonchè dalle aperture di credito in conto corrente che i partecipanti potranno eventualmente accordare.

Art. 4.

Agli Istituti regionali di cui alla presente legge è vietata la raccolta del risparmio ordinario.

Art. 5.

Il credito che gli Istituti di che trattasi possono concedere ad ogni singola impresa industriale non deve superare nel complesso la somma di lire 50.000.000.

Art. 6.

Le operazioni che saranno effettuate dagli Istituti per il credito alle medie e piccole industrie a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'articolo 1 penultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

Gli Istituti regionali di cui sopra sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

In compenso i detti istituti corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.